



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella adunanza pubblica del 4 luglio 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;


visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti.

Udito il relatore, dott.ssa Laura De Rentiis.

FATTO



Il Revisore del Comune di Prestine (BS) non inviava, nel rispetto del termine fissato per il 31° gennaio 2017, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, la relazione da predisporre ai sensi dell'art.1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in ordine al rendiconto consuntivo 2015 approvato dal Comune.

Al fine di attivare il controllo previsto dall'art. 148 bis TUEL (che, per l'appunto, richiama i commi 166 e ss. dell'art.1 della l. n. 266 del 2005), il Magistrato Istruttore sollecitava in data 22 febbraio 2017, a mezzo il sistema SIQuEL, l'organo di revisione a provvedere all'adempimento di legge.

Seguiva nota di sollecito prot. n. 6895 dell'8 marzo 2017, tramessa tramite posta elettronica certificata, con la quale il comune di Prestine era invitato ad adempiere all'obbligo di legge di compilazione e trasmissione del questionario relativo al rendiconto 2015.


Con mail acquisita al protocollo della Corte dei conti n. 7132-16/03/2017-SC_LOM-T87-A il Comune di Bienno comunicava che il comune di Prestine era stato incorporato per fusione nel mese di aprile 2016 in forza della legge regionale n. 9/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 16 - venerdì 22 aprile 2016; veniva inoltre comunicato che il rendiconto dell'esercizio 2015 del Comune di Prestine è stato approvato dal Comune di Bienno nel mese di novembre 2016.

Nel mese di novembre 2016 è stato nominato il nuovo revisore del Comune di Bienno.

Con successivo rilievo istruttorio del 30 marzo 2017, n. prot. 7576, veniva evidenziato che l'operazione di fusione è stata effettuata il 23 aprile 2016, ossia in prossimità dei termini di scadenza di approvazione del rendiconto 2015 (30 aprile 2016); che il comune incorporato (Prestine), quindi, non aveva adempiuto l'obbligo di legge di approvare il rendiconto dell'esercizio 2015 entro il 30 aprile 2016, nonostante la fusione fosse avvenuta ad esercizio finanziario già chiuso da circa quattro mesi; che detto obbligo era stato adempiuto del Comune incorporante solo nel mese di novembre 2016.

Alla luce di dette criticità, il Magistrato istruttore invitava l'Organo di Revisione del Comune di Bienno -nella qualità di ente incorporante del Comune di Prestine- a fornire circostanziati chiarimenti in ordine:

"1. all'iter procedurale di formazione e approvazione del rendiconto 2015, indicando la data della delibera di giunta del comune di Prestine recante ad oggetto la proposta di deliberazione del rendiconto in parola, nonché la calendarizzazione delle singole fasi;



2. *al mancato rispetto dei termini di legge da parte del comune di Prestine ante incorporazione;*

3. *alle ragioni per le quali non si è provveduto ad oggi alla compilazione del questionario del consuntivo 2015, trattandosi di mera attività compilativa che riprende dati cristallizzati in un documento definitivamente approvato”.*

Non essendo nel frattempo pervenuto il questionario in oggetto né essendo pervenuta risposta istruttoria per la quale era stato concesso il termine di dieci giorni, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art.1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n.266, e, pertanto, ha chiesto al Presidente della Sezione la fissazione di adunanza pubblica per la discussione collegiale della questione.

Con ordinanza n. 88 del 23 giugno 2017, il Presidente ha fissato l'adunanza del 4 luglio 2017; l'ordinanza è stata comunicata a mezzo PEC (n. prot. 11004), vista l'impossibilità della trasmissione via SIQuEL per l'assenza del questionario nel sistema.

In data 3 luglio 2017, l'ente ha trasmesso il questionario a mezzo Si.qu.El., (acquisito al protocollo della C.d.c. 0011291-03/07/2017-SC_LOM-T87S-A), ma non ha fornito risposta ai chiarimenti richiesti circa la tardiva approvazione del bilancio consuntivo.

Nessuno è comparso nell'interesse dell'ente all'adunanza del 4 luglio 2017.


DIRITTO

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

~~Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.~~

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti



territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.



La Sezione deve rilevare, innanzitutto, che la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 del Comune, da redigersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata trasmessa tardivamente.

Si evidenzia al riguardo che, pur prendendo atto delle concrete motivazioni fornite dal Revisore dei conti nella memoria sopra richiamata, il tardivo invio della predetta relazione costituisce *ex se* un'oggettiva irregolarità in quanto impedisce alla Sezione di iniziare a svolgere il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile del comune nei termini sopra indicati.

Ad ogni modo, stante la peculiarità della vicenda, si impongono le considerazioni che seguono.

Con mail acquisita al protocollo della Corte dei conti n. 7132-16/03/2017-SC_LOM-T87-A, il Comune di Bienno ha comunicato che il comune di Prestine, il 23 aprile 2016, è stato incorporato per fusione in forza di provvedimento del Consiglio regionale del 19 aprile 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 16 - venerdì 22 aprile 2016.

Nel mese di novembre 2016 è stato nominato il nuovo revisore del Comune di Bienno (ente incorporante per fusione del comune di Prestine).

Ne consegue che l'obbligo di invio del questionario (ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 del Comune di Prestine, doveva essere adempiuto dall'Organo di revisione del Comune di Bienno, quale ente incorporante per fusione del comune di Prestine.

Il Comune (nel caso di specie, quello di Bienno in quanto ente incorporante di Prestine), per il tramite dell'Organo di Revisione, deve infatti fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, le relazioni-questionari sui bilanci di previsione e sui rendiconti (oltre alle eventuali informazioni successivamente richieste) nei termini prescritti, onde consentire alla stessa l'efficace esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

~~Questa Sezione, tuttavia, accertato il tardivo adempimento dell'obbligo di trasmissione della predetta Relazione, decide di procedere, comunque, all'acquisizione della relazione pervenuta, sebbene tardivamente trasmessa, che sarà oggetto di successivo esame e ritiene pertanto non vi sia luogo a deliberare nella presente sede in merito alla gestione finanziaria del comune, fatta salva necessità di indirizzare apposita segnalazione al Consiglio comunale affinché valuti quanto occorso.~~

Questa Sezione accerta altresì l'inadempimento dell'ente che non ha risposto alla richiesta del Magistrato istruttore con la quale invitava l'Organo di Revisione del Comune di Bienno -nella

A circular official stamp is located in the bottom right corner of the page. The text within the stamp is partially illegible but appears to include the name of the court or section. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.

qualità di ente incorporante del Comune di Prestine- a fornire circostanziati chiarimenti in ordine:
"1. all'iter procedurale di formazione e approvazione del rendiconto 2015, indicando la data della delibera di giunta del comune di Prestine recante ad oggetto la proposta di deliberazione del rendiconto in parola, nonché la calendarizzazione delle singole fasi; 2. al mancato rispetto dei termini di legge da parte del comune di Prestine ante incorporazione".

Inoltre, sin da ora, la Sezione accerta la tardiva approvazione del bilancio consuntivo 2015 relativo al comune di Prestine, in quanto non è stato rispettato il termine del 30 aprile 2016. Si aggiunga che la tempestiva approvazione del bilancio consuntivo non è un obbligo di legge avente solo carattere formale. Infatti, nel caso di specie, la tempestività nel procedere all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente incorporato è circostanza che assume sostanziale rilevanza in quanto consente di cristallizzare il reale stato finanziario-contabile dell'ente incorporato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia:

DICHIARA

il non luogo a provvedere riguardo alla mancata trasmissione della Relazione sul rendiconto consuntivo 2015 del Comune di Prestine di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

ACCERTA

la tardività dell'approvazione del consuntivo 2015 relativo al comune di Prestine.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del comune di Bienno.

Il relatore

(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria

Il - 5 LUG 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

